

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

88.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 11 GIUGNO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALBERTO PROVANTINI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290) .....	3
Provantini Alberto, <i>Presidente</i> .....	3, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Bianchini Giovanni (gruppo DC) .....	9, 11, 12
Corsi Hubert (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	7, 8, 11, 12
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	8, 9, 10, 11, 12, 13
Scalia Massimo (gruppo verde) .....	8, 9, 10, 11, 12
Strada Renato (gruppo comunista-PDS) .....	8, 9, 10, 11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,50.**

RENATO STRADA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: « Riforma dell'ENEA », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1990.

Ricordo che nella seduta del 22 maggio scorso la Commissione ha approvato l'articolo 2 ed ha approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo 2.01. Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 3.**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili al quale possono partecipare anche le regioni e le province autonome.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contabilità del consorzio nonché i rapporti tra i soggetti partecipanti.

3. Il consorzio si avvale, attraverso una apposita convenzione, del personale dell'ENEA.

4. Il consorzio:

a) fornisce supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili, demandate da apposite leggi alle regioni e alle province autonome, ivi incluse le metodologie a supporto della programmazione energetica regionale;

b) promuove interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti e imprese;

c) attivi la domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) svolge e promuove attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica agli utenti.

5. Un apposito capitolo del bilancio consuntivo e della relativa relazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è dedicato all'attività svolta dal consorzio.

6. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA determina con propria delibera, approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entità e

modalità della partecipazione dell'ente al finanziamento delle attività del consorzio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*All'articolo 3 sopprimere il comma 1.*

3. 1.

Scalia, Mattioli.

*All'emendamento 3. 2 sostituire le parole fermi restando i, con le seguenti anche in attuazione dei, e sopprimere le parole da nonché, ad articolo.*

0. 3. 2. 1.

Strada.

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, al quale possono partecipare le regioni, le province autonome nonché soggetti pubblici o a maggioranza pubblica operanti nelle materie oggetto dell'attività del consorzio stesso, indicate al comma 4 del presente articolo.

*1-bis.* Restano fermi i compiti attribuiti all'ENEA dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

*1-ter.* L'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — A decorrere dal 1° gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni, relative al canone in questione, contenute nell'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 27

aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ».

3. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le finalità previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, con riferimento anche a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dall'articolo 31, secondo comma della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'ENEA costituisce un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili al quale possono partecipare le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dell'ENEA è di maggioranza.

3. 9.

Strada.

*All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nell'ambito delle finalità delle leggi 9, 10 del 9 gennaio 1991 per il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento all'articolo 5 della legge 10/91 (Piani regionali).

3. 20.

Scalia, Mattioli.

*All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Lo statuto del consorzio è approvato dal Ministro dell'industria entro 30 giorni

dalla trasmissione da parte dell'ENEA del testo convenuto tra i consorziati.

3. 3.

Bianchini.

*All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

3. 4.

Scalia, Mattioli.

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole entro tre mesi con le seguenti d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un mese dalla costituzione del consorzio.*

3. 11.

Strada.

*All'articolo 3, comma 2, dopo le parole Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti di concerto con il Ministro del tesoro.*

3. 23.

Il Governo.

*All'articolo 3 sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nel consorzio dovrà essere assicurato all'ENEA un ruolo di preminenza rispetto agli altri enti consorziati. L'ENEA conferirà, comunque, al consorzio non meno di cinquecento unità di personale e dovrà provvedere:

a) alla definizione delle potenzialità e modalità attuative per l'introduzione in tutto il territorio nazionale delle princi-

pali tecnologie relative all'uso razionale dell'energia ed alle fonti rinnovabili;

b) alla costituzione di uffici regionali in appoggio ai processi di programmazione ed agli impegni realizzativi delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10;

c) alla costituzione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e l'informazione in relazione alle iniziative programmate e al livello di attuazione delle stesse, nonché sui relativi risultati energetici ed ambientali, sulla disponibilità tecnologica e sull'esperienza attuativa a livello internazionale.

3. 5.

Scalia, Mattioli.

*All'articolo 3, sostituire i commi 4, 5 e 6, con i seguenti:*

4. Il Consorzio ha compiti di promozione, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività dei consorziati in materia di:

a) supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili, demandate da apposite leggi alle regioni e alle province autonome, ivi incluse le metodologie a supporto della programmazione energetica regionale;

b) interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti e imprese;

c) attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica agli utenti.

5. Per lo svolgimento delle attività in materia di diffusione dell'uso razionale dell'energia e di promozione delle applicazioni delle fonti rinnovabili, il consorzio si avvale delle strutture tecniche dell'ENEA, tra le quali un'apposita unità, articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, costituita da personale già nell'organico dell'ENEA. Un apposito capitolo della relazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è dedicato all'attività del consorzio, alle attività della suddetta unità e ai risultati dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Il Consiglio di Amministrazione dell'ENEA con la delibera di approvazione del bilancio di previsione determina entità e modalità della partecipazione dell'ente al finanziamento delle attività del consorzio di cui al comma 1. A dette attività è dedicato un apposito capitolo del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

3. 6.

Bianchini.

*All'emendamento 3. 6 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) opera d'intesa con l'ENEL per le iniziative in materia di energia elettrica.

0. 3. 6. 1.

Bianchini.

*All'emendamento 3. 6 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) fornisce consulenza tecnica e supporto tecnico scientifico al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle materie di propria competenza.

0. 3. 6. 2.

Strada.

*All'emendamento 3. 6 aggiungere alla fine del comma 4 le seguenti parole I compiti dell'ENEA, definiti dalle leggi 9 e 10 del 9 gennaio 1991, in quanto rientrano tra le funzioni e le attività di cui sopra, vengono dall'ENEA demandati al consorzio.*

0. 3. 6. 3.

Scalia, Mattioli.

*All'emendamento 3. 6, dopo le parole apposita unità, aggiungere le seguenti costituita da personale conferito dall'ENEA in non meno di trecento unità e posto alle sue dirette dipendenze funzionali e sopprimere dopo la parola Bolzano le seguenti, costituita da personale già nell'organico dell'ENEA.*

0. 3. 6. 4.

Scalia, Mattioli.

*All'emendamento 3. 6, dopo le parole Un apposito capitolo aggiungere le seguenti del bilancio preventivo e consuntivo e dopo le parole lettera d) aggiungere le seguenti nonché del programma triennale e dei piani annuali di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1.*

0. 3. 6. 5.

Strada.

*All'emendamento 3. 6 dopo le parole legge 9 gennaio 1991, n. 10, aggiungere le seguenti Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del consorzio costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci dell'ENEA.*

0. 3. 6. 6.

Scalia, Mattioli.

*All'emendamento 3. 6 sostituire l'ultimo periodo del comma 5 con il seguente:*

Alle attività svolte dal consorzio sono dedicati appositi capitoli dei bilanci pre-

ventivo e consuntivo, della relativa relazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), nonché del programma triennale e dei piani annuali di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1.

0. 3. 6. 7.

Strada.

*All'emendamento 3. 6 sopprimere il comma 6.*

0. 3. 6. 8.

Strada.

*All'articolo 3, alla fine del quarto comma aggiungere le seguenti parole ferma restando l'autonoma competenza dell'Enea per la ricerca e l'innovazione tecnologica.*

3. 7.

Bastianini.

*All'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Per lo svolgimento delle attività in materia di diffusione dell'uso razionale dell'energia e di promozione delle applicazioni delle fonti rinnovabili, il consorzio si avvale delle strutture tecniche dell'ENEA, tra le quali un'apposita unità, articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, costituita da personale già nell'organico dell'ENEA. Un apposito capitolo della relazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è dedicato all'attività del consorzio, alle attività della suddetta unità e ai risultati dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

3. 8.

Il Relatore.

*All'articolo 3, comma 5, tra le parole: bilancio, e consuntivo, inserire le seguenti di previsione e.*

3. 22.

Il Governo.

*All'articolo 3, comma 6, dopo le parole Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inserire le seguenti di intesa con il Ministro del tesoro.*

3. 21.

Il Governo.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Vorrei far presente che il mio emendamento 3.2 deve intendersi nel senso di sopprimere le parole « nonché soggetti pubblici o a maggioranza pubblica operanti nelle materie oggetto dell'attività del consorzio stesso, indicate al comma 4 del presente articolo » e di aggiungere dopo le parole « province autonome » le seguenti « la partecipazione dell'ENEA è di maggioranza ». Ritengo, in tal modo, di recepire i contenuti di alcuni emendamenti proposti dai diversi gruppi in relazione al ruolo ed alla struttura del consorzio previsto dall'articolo 3.

Sono contrario all'emendamento Scalia e Mattioli 3.1 ed invito i presentatori a ritirare il subemendamento Strada 0.3.2.1, Strada 3.9, Scalia e Mattioli 3.20. Sono favorevole all'emendamento Bianchini 3.3 ed invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Scalia e Mattioli 3.4, Strada 3.11, e Scalia e Mattioli 3.5. Sono favorevole al subemendamento Bianchini 0.3.6.1 ed invito i presentatori a ritirare i subemendamenti Strada 0.3.6.5, Scalia e Mattioli 0.3.6.6, Strada 0.3.6.7 e 0.3.6.8. Sono contrario ai subemendamenti Strada 0.3.6.2 e Scalia e Mattioli 0.3.6.3 e 0.3.6.4. Sono favorevole all'emendamento Bianchini 3.6. Sono disponibile a ritirare l'emendamento 3.8 che può ritenersi assorbito dall'emendamento Bian-

chini 3.6. Infine, invito il Governo a ritirare gli emendamenti 3.22 e 3.21.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore salvo che per l'emendamento Bianchini 3.3 in merito al quale esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 3.1.

MASSIMO SCALIA. Questo emendamento, come gli altri riferiti al comma 1 dell'articolo 3, mira a determinare per la costituzione del consorzio una procedura più idonea; con la previsione attuale, che affida al ministro dell'industria la definizione dello statuto e di tutte le modalità necessarie alla sua realizzazione, il consorzio rischia di essere inserito in una visione troppo « ministrocentrica ». Poiché l'emendamento 3.2 del relatore recepisce almeno in parte questa preoccupazione, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Strada 0.3.2.1.

RENATO STRADA. Ritiro questo subemendamento poiché lo ritengo di fatto assorbito dalla correzione apportata dal relatore al testo del suo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 3.2 che è stato così riformulato:

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, al quale possono partecipare le regioni, le province autonome; la partecipazione dell'ENEA è di maggioranza.

1-bis. Restano fermi i compiti attribuiti all'ENEA dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

1-ter. L'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — A decorrere dal 1° gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni, relative al canone in questione, contenute nell'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ».

3. 2.

Il Relatore.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mentre condivido la prima parte dell'emendamento, nutro alcune perplessità sulla seconda, soprattutto in merito all'opportunità di inserirla a questo punto del provvedimento. Per tale motivo mi rimetto alla valutazione della Commissione.

HUBERT CORSI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione costituisce l'ultimo atto per l'attuazione del piano energetico nazionale, dopo l'approvazione delle leggi nn. 9 e 10 del gennaio 1991; di conseguenza appare opportuna l'introduzione di questa modifica la cui omissione a suo tempo era già stata considerata un errore dalla Commissione stessa. Si può valutare meglio se quella proposta con questo emendamento trovi la collocazione più opportuna, ma sarà possibile valutare meglio l'inquadramento della norma in sede di coordinamento formale del testo approvato.

RENATO STRADA. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista-PDS all'e-



emendamento del relatore, anche se avremmo preferito una formulazione che rendesse più esplicito il riferimento alle leggi nn. 9 e 10, cioè ai piani energetici regionali.

MASSIMO SCALIA. Preannuncio la mia astensione su questo emendamento poiché in parte viene incontro ad alcune delle modifiche da noi suggerite e in qualche modo assorbe l'emendamento 3.20 con cui cercavamo di esplicitare con grande chiarezza il ruolo dell'ENEA rispetto alle leggi nn. 9 e 10, in particolare all'articolo 5 della legge n. 10, per quanto concerne la predisposizione dei piani regionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 3.2 del relatore, nel testo riformulato, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Strada 3.9.

RENATO STRADA. Ritiro il mio emendamento perché lo ritengo assorbito da quello precedente, anche se la formulazione da me proposta mi sembrava più chiara.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 3.20.

MASSIMO SCALIA. Poiché questo emendamento in certa misura è stato assorbito da quello del relatore già approvato, lo ritiro con le argomentazioni già ricordate.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bianchini 3.3.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ribadisco il parere contrario del Governo a questo emendamento poiché non è coordinato con la legge n. 400 del 1988; di conseguenza invito l'onorevole Bianchini a ritirarlo.

GIOVANNI BIANCHINI. Vorrei sapere per quale motivo il mio emendamento contrasta con la legge n. 400.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Perché la creazione di un consorzio di questo tipo deve rispettare le procedure ed i tempi previsti dalla legge sulla Presidenza del Consiglio che sono diversi da quelli indicati in questo emendamento.

MASSIMO SCALIA. Concordo con l'emendamento Bianchini 3.3 e ritengo che lo statuto sia cosa ben diversa dall'emanazione del regolamento disciplinata dal comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Non ritengo, pertanto, che esista una contraddizione né il timore avanzato dal sottosegretario in merito ai tempi necessari per la trasmissione e l'approvazione dello statuto da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Propongo all'onorevole Bianchini di formulare l'emendamento nel senso di renderlo aggiuntivo e non sostitutivo del comma 2, in modo da inserire nel testo entrambe le previsioni.

GIOVANNI BIANCHINI. Ritengo che l'obiezione formulata dal sottosegretario in merito al rispetto della procedura della legge n. 400 (problema che, a mio avviso, non si pone) sia ben diversa dal problema politico della Commissione che deve decidere se disciplinare lo statuto, il regolamento o entrambi. Il mio emendamento tendeva ad eliminare il regolamento semplificando i problemi e poiché mi pare più facile porre in essere lo statuto che non tutta la procedura prevista per l'emanazione del regolamento, insisto per la votazione dell'emendamento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La proposta dell'onorevole Scalia rischia di essere contraddittoria poiché porterebbe ad uno statuto approvato con decreto del ministro e ad un regolamento approvato con decreto del

Presidente della Repubblica. Ribadisco, pertanto, il mio parere contrario.

RENATO STRADA. Il gruppo comunista-PDS voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bianchini 3.3, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 3.4.

MASSIMO SCALIA. Lo ritiro perché sostanzialmente superato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bianchini 3.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Strada 3.11.

RENATO STRADA. Lo ritiro con le stesse motivazioni del collega Scalia.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.23 del Governo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo ritiro in considerazione del suo sostanziale superamento in seguito all'approvazione dell'emendamento Bianchini.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 3.5.

MASSIMO SCALIA. Anche se probabilmente non è perfetto da un punto di vista dell'inserimento nel testo né da quello dell'eleganza formale, il senso di questo emendamento mi pare molto chiaro. Vogliamo sottolineare l'esigenza che nel consorzio la presenza dell'ENEA sia non solo maggioritaria, come già previsto da altri emendamenti, ma anche ben definita; una vera riforma di questo ente deve cercare di dare per legge un chiaro indirizzo verso un impegno forte, stabile e continuativo e di fornire le strutture

adeguate per agire nel campo del risparmio energetico e della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

Vorrei ricordare ai colleghi che l'attuale strutturazione dell'ENEA è provvisoria e prefigura una presenza di questo ente nel settore del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili con un organismo che dispone di soli 106 addetti, assolutamente insufficienti per svolgere i compiti ad esso attribuiti e per realizzare un obiettivo considerato primario per la politica energetica del nostro paese: la sostituzione di 20 milioni di tonnellate di petrolio e di combustibili fossili entro il duemila. Se non dotiamo il consorzio delle strutture e del personale necessari a svolgere questo compito, perderemo sicuramente la possibilità di conseguire tale risultato; se non consentiremo all'ENEA di essere presente in modo serio in questo settore, continuerà a restare un ente allo sbando che si occupa di tutto tranne di quello che dovrebbe essere il suo compito principale.

Il senso dell'emendamento, ripeto, è di assegnare all'ENEA strutture e personale adeguati all'interno del consorzio e di riconoscere agli enti locali ed alle regioni il ruolo ad esse attribuito dalle leggi nn. 9 e 10. Per queste ragioni non accolgo l'invito del relatore a ritirare il mio emendamento e sarò soddisfatto se verranno recepite almeno alcune delle mie proposte. Fino a questo momento, però, non mi pare sia stato risolto il problema di come garantire la presenza maggioritaria dell'ENEA nel consorzio e soprattutto di come fare in modo che i soggetti interessati non partecipino al piano alla rinfusa ma siano in grado di coordinare i piani regionali. Mi sembra indispensabile, pertanto, recuperare questo aspetto che è andato perduto.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Invito nuovamente l'onorevole Scalia a ritirare l'emendamento 3.5 poiché il suo contenuto è assorbito dall'approvazione in linea di principio dell'emendamento 3.2 nell'ambito del quale è stabilito che al consorzio possono partecipare le regioni e le pro-

vince autonome escludendo da tale partecipazione altri soggetti previsti nel testo pervenuto dal Senato; si trattava, del resto, di una previsione molto generica che la stessa Commissione affari costituzionali aveva chiesto di precisare ulteriormente. Sempre l'emendamento 3.2 prevede che la partecipazione dell'ENEA sia di maggioranza. Ritengo, pertanto, che la sostanza del ragionamento svolto dall'onorevole Scalia sia accolta. Riterrei un errore, inoltre, fissare l'entità numerica della struttura poiché tale previsione va lasciata, a mio avviso, alla flessibilità organizzativa ed alle decisioni del consorzio.

\* MASSIMO SCALIA. Considerato che, anche se parzialmente, le modifiche apportate all'emendamento 3.2 dal relatore tengono conto delle preoccupazioni da me sollevate, ritiro l'emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Bianchini 0.3.6.1.

RENATO STRADA. Invito l'onorevole Bianchini a ritirare tale emendamento poiché non comprendo la necessità di citare esplicitamente l'ENEL. Tale previsione appare in parte pleonastica ed in parte riduttiva non comprendendo anche gli altri soggetti operanti nel campo energetico.

GIOVANNI BIANCHINI. Ritiro il subemendamento 0.3.6.1.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Strada 0.3.6.2.

RENATO STRADA. Sono disponibile a ritirarlo ma vorrei capire bene perché.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Perché, come l'emendamento precedente, si può ritenere pleonastico.

RENATO STRADA. Se è questa la motivazione, accolgo l'invito a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Scalia e Mattioli 0.3.6.3.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Ribadisco l'invito a ritirare questo emendamento poiché il richiamo alle leggi nn. 9 e 10 è già contenuto nell'emendamento 3.2 del relatore già approvato; in secondo luogo, credo non sia opportuno definire per legge i rapporti tra l'ENEA ed il consorzio.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Tale proposta esaspera l'autonomia del consorzio e rischia di creare un conflitto prolungato nei rapporti tra i due organismi.

MASSIMO SCALIA. Ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Scalia e Mattioli 0.3.6.4.

MASSIMO SCALIA. Invito la Commissione ad approvare questo subemendamento e ricordo al Governo ed ai colleghi che esso, in realtà, recupera una dimensione quantitativa della presenza dell'ENEA nell'ambito del consorzio identica a quella indicata da un emendamento già approvato all'unanimità da questa Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge sul risparmio energetico.

Anche se sulla base di quanto abbiamo approvato finora emerge l'indicazione di un forte impegno dell'ENEA nel consorzio, questa partecipazione non è quantificata e potrebbe quindi non essere sufficiente rispetto alle esigenze e consentire solo una collaborazione periodica. Poiché già in passato avevamo ritenuto trecento persone una struttura adeguata credo che questo emendamento sia opportuno.

RENATO STRADA. Apprezziamo l'intenzione di questo subemendamento, volto a stabilire la consistenza e la dimensione della presenza dell'ENEA nel consorzio; ricordo però all'onorevole Scalia che

l'emendamento cui ha fatto riferimento non recava la formulazione proposta inizialmente dal gruppo verde « non meno di trecento unità » ma quella assai diversa « non più di trecento unità ». Ci era infatti stato fatto presente che non si poteva fissare una soglia minima ma soltanto una massima. Il subemendamento, quindi, eventualmente dovrebbe essere riformulato in questo senso, ma la fissazione di una soglia massima ci sembra altrettanto inopportuna. Pur condividendo, quindi, l'intenzione di dotare il consorzio di una consistente struttura operativa, riteniamo questa proposta inadeguata e dichiariamo il nostro voto contrario su di essa.

MASSIMO SCALIA. Si potrebbero sopprimere le parole: « non meno di » così da indicare in modo preciso il tetto del personale da destinare al consorzio ed evitare che si riproduca la situazione attuale che vede questa struttura dotata di soli 106 ricercatori, assolutamente insufficienti a consentire all'ENEA di svolgere le funzioni ad esso assegnate. Ritengo di modificare in tal senso il subemendamento.

GIOVANNI BIANCHINI. Da un punto di vista politico sarebbe opportuno che l'onorevole Scalia ritirasse il subemendamento 0.3.6.4 che, oltre tutto, appare incongruente rispetto all'emendamento 3.5, già ritirato, che conteneva la previsione di non meno di 500 unità.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Sono contrario al subemendamento 0.3.6.4, anche con la modifica proposta dall'onorevole Scalia.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, con la modifica indicata, il subemenda-

mento Scalia e Mattioli 0.3.6.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Strada 0.3.6.5.

RENATO STRADA. Ritiro i subemendamenti 0.3.6.5, 0.3.6.7 e 0.3.6.8.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Scalia e Mattioli 0.3.6.6.

MASSIMO SCALIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bianchini 3.6.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sull'emendamento 3.6 mi rimetto alla Commissione.

MASSIMO SCALIA. Poiché l'emendamento 3.6 accoglie solo in parte le esigenze prospettate negli emendamenti presentati dal mio gruppo, ci asterremo nella votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bianchini 3.6, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bastianini 3.7. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento 3.8 del relatore.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Lo ritiro in considerazione del suo sostanziale superamento in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.6.

---

X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 11 GIUGNO 1991

---

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritiro gli emendamenti 3.22 e 3.21 per le ragioni ricordate dal relatore. L'emendamento 3.22, inoltre, risulta assorbito dalla norma di cui al secondo periodo del comma 6 dell'emendamento 3.6.

PRESIDENTE. Abbiamo concluso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3. Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle competenti Commissioni perché esprimano i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 1° luglio 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO